

Prot. n. ORPUM. del

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 27

AI PRODUTTORI INTERESSATI

- ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA
- ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO
- ALLA REGIONE CALABRIA
VIA SAN NICOLA 8
88100 CATANZARO
- ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI
- ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA SABBATINI 31
33100 UDINE
- ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA
- ALLA REGIONE LIGURIA
VIA G. D'ANNUNZIO 113
16121 GENOVA
- ALLA REGIONE MARCHE
VIA TIZIANO 44
60100 ANCONA
- ALLA REGIONE MOLISE
VIA NAZARIO SAURO 1
86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI, 21
10128TORINO

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO , 4
09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
VIA REGIONE SICILIANA
90134 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA
VIA MARIO ANGELONI 63
06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA
AGRICOLA

E. P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

LORO SEDI

Oggetto: OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti.
Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318. Proroghe e deroghe alla
normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento
e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID-19

- **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6**, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020**, relativo a “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020**, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020** concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 52 del 1° marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell’8 marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020** recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 64 dell’11 marzo 2020;
- **Nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020** con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si è resa disponibile al favorevole accoglimento delle sopraccitate richieste;
- **Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318**, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

- **Circolare del coordinamento Agea n. 25100 del 6 aprile 2020** in applicazione del Decreto Ministeriale n. 3318 del 31 marzo 2020.

1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative, nel rispetto di quanto disposto dal DM 31 marzo 2020, n. 3318, e successiva Circolare del coordinamento del 6 aprile 2020, n. 25100, derogano a quanto previsto dalle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 70/2018 e n. 26/2019 e s.m.i., per la campagna di riferimento 2018/2019, e dalle Istruzioni operative n. 40/2019 e s.m.i. per la campagna di riferimento 2019/2020, per quanto riguarda le istanze di varianti e l'applicazione delle penali, queste ultime ai sensi dell'art. 6 del DM 911/2017.

Le deroghe e proroghe di cui al prosieguo si applicano ai progetti biennali ammessi al finanziamento nella campagna 2018/2019, ed ai progetti annuali e biennali ammessi al finanziamento nella campagna 2019/2020.

2 DEROGHE E PROROGHE

I beneficiari che hanno un progetto annuale o biennale per la campagna 2019/2020, oppure un progetto biennale per la campagna 2018/2019, potranno variare i tempi di realizzazione del progetto rispetto a quanto richiesto inizialmente ed ammesso al finanziamento.

Pertanto, ai beneficiari sarà consentito di presentare le seguenti istanze:

1. variante per modificare un progetto annuale 2019/2020, ammesso al finanziamento, in progetto biennale con possibilità di richiedere l'anticipo;
2. variante per modificare un progetto biennale 2019/2020, ammesso al finanziamento, in progetto triennale con possibilità di richiedere l'anticipo, ove non già richiesto;
3. variante per modificare un progetto biennale 2018/2019, ammesso al finanziamento, in progetto triennale con possibilità di richiedere l'anticipo esclusivamente nel caso in cui il beneficiario non abbia già percepito il contributo in anticipo.

Sempre nell'ambito delle varianti, i beneficiari potranno presentare anche delle modifiche che interverranno a livello strategico sul progetto iniziale rispetto a quanto ammesso al finanziamento.

A titolo di chiarimento, per istanze di variante ad un progetto si intendono tutte le varianti fino ad oggi trattate con le istruzioni operative nell'ambito di ogni campagna di riferimento.

Nello specifico:

- *varianti amministrative intese quale modifica dei tempi di realizzazione progetto (citate nei precedenti capoversi 1, 2 3),*
- *varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,*
- *recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi.*

Le Istanze di variante sono trasmesse all'Ente istruttore competente per territorio, nelle modalità più accessibili al beneficiario (es: tramite PEC) e che le Regioni/PA riterranno più opportune.

Pertanto, in deroga alle procedure in essere che prevedono esclusivamente la presentazione telematica delle istanze di variante, nella attuale situazione di emergenza le istanze di variante potranno essere trasmesse dal beneficiario anche in modalità diversa da quella telematica.

Resta inteso che, nel caso in cui il beneficiario intenda avvalersi dell'inoltro della istanza tramite la funzione telematica predisposta in ambito Sian, potrà farlo come da prassi per il tramite:

- di un CAA accreditato dall'OP Agea, previo conferimento di un mandato da parte del richiedente;

oppure

- con l'assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal beneficiario; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

oppure

- presso la Regione/PA territorialmente competente (se non diversamente disposto dalla stessa Regione/PA).

3 MODIFICA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE REGIONI/PA

Si riportano di seguito le procedure che ogni Regione/PA deve eseguire in virtù delle DRA inserite in fase di predisposizione, in ambito Sian, per l'apertura della **campagna 2019/2020** e della **campagna 2018/2019**.

La procedura da eseguire, al fine di permettere la modifica della durata dei tempi di realizzazione, sarà diversa in relazione alla tipologia di progetti che ogni Regione/PA ha previsto in fase di predisposizione iniziale.

3.1 Progetti di esclusiva durata annuale 2019/2020 *(occorre aggiornare la predisposizione al fine di permettere al beneficiario l'opzione di scelta da annuale a biennale)*

Le Regioni/PA, per modificare telematicamente la tipologia di durata del progetto da annuale a biennale in relazione alle istanze pervenute, dovranno inizialmente intervenire sulla predisposizione in ambito Sian, utilizzata per l'inserimento delle DRA della campagna 2019/2020.

La procedura prevede l'inserimento di una seconda "DRA" in analogia a quanto eseguito in fase di prima predisposizione ad inizio campagna.

Quanto sopra è propedeutico al fine di aggiornare la predisposizione con le nuove scadenze correlate alla tipologia di durata dei progetti biennale, ovvero al termine nazionale disposto al 15 luglio 2021.

Qualora le Regioni/PA lo ritengano opportuno, in fase di predisposizione potranno anticipare i termini rispetto alla data del 15 luglio 2021.

Presentata l'istanza da parte del beneficiario, l'Ente istruttore competente per territorio potrà modificare la durata dei progetti in ambito Sian, tramite l'istruttoria integrativa, ovvero tramite l'istruttoria della variante nel caso in cui il beneficiario si sia avvalso della procedura telematica per l'inoltro della variante stessa.

Completate le procedure sopra descritte, il beneficiario potrà presentare, sia l'eventuale domanda di pagamento anticipo corredata dalla relativa polizza, che risulterà emessa con le date corrette ed aggiornate, e sia la successiva domanda di pagamento saldo a conclusione del progetto.

Con successiva comunicazione verrà inoltrato a tutte le Regioni/PA, tramite e-mail, il manuale tecnico afferente la procedura telematica da eseguire sulla predisposizione per le DRA 2019/2020 che prevedevano progetti di esclusiva durata annuale.

3.2 Progetti di durata sia annuale e sia biennale campagna 2019/2020; progetti di esclusa durata biennale campagna 2019/2020; progetti biennali campagna 2018/2019.

Le Regioni/PA che tramite predisposizione telematica delle DRA, per la campagna 2019/2020, hanno previsto progetti di durata sia annuale e sia biennale, ovvero progetti di esclusiva durata biennale 2019/2020, e che hanno ammesso al finanziamento progetti biennali riferiti alla campagna 2018/2019, non dovranno intervenire a livello di predisposizione con nuove DRA.

Per la modifica di durata dei **progetti annuali 2019/2020**, ammessi al finanziamento, in progetti biennali, le Regioni/PA dovranno procedere tramite le funzioni telematiche già impostate in ambito Sian per le istruttorie delle varianti, ovvero per le istruttorie integrative, a seconda della modalità di presentazione della istanza da parte del beneficiario.

Pertanto, il beneficiario provvederà all'inoltro dell'istanza di variante nelle modalità descritte nel precedente paragrafo 2. L'Ente istruttore competente per territorio procederà alla modifica del progetto, da annuale a biennale, tramite l'istruttoria integrativa ovvero, nel caso in cui il beneficiario si sia avvalso della funzione telematica per l'inoltro dell'istanza, tramite l'istruttoria della variante.

Completate le procedure sopra descritte, il beneficiario potrà presentare sia l'eventuale domanda di pagamento anticipo corredata dalla relativa polizza, che risulterà emessa nel rispetto delle nuove scadenze, sia la successiva domanda di pagamento saldo a conclusione del progetto.

Per la modifica di durata dei progetti biennali 2019/2020 e 2018/2019 ammessi al finanziamento in progetti triennali, le Regioni/PA dovranno procedere telematicamente, tramite l'applicativo predisposto in ambito Sian per l'inserimento delle proroghe per singolo beneficiario.

Pertanto, il beneficiario che intende avvalersi della possibilità di modificare il progetto biennale, ammesso al finanziamento, in progetto triennale, dovrà inoltrare l'istanza di modifica alla durata del progetto alla Regione/PA tramite PEC, non essendo previsto l'inoltro in forma telematica.

La Regione/PA, tramite la funzione di inserimento delle proroghe per singolo beneficiario, dovrà inserire quale data di "proroga":

- per i progetti biennali 2019/2020 il termine nazionale del 15 luglio 2022, inteso come termine ultimo per la realizzazione dei progetti triennali;
- per i progetti biennali 2018/2019 il termine nazionale del 31 agosto 2021, inteso come termine ultimo per la realizzazione dei progetti triennali.

La Regione/PA, se lo ritiene opportuno, potrà anticipare i termini rispetto alle suddette date.

L'OP Agea procederà alla convalida della suddetta "proroga" intesa quale modifica della durata del progetto da biennale a triennale.

Come evidenziato precedentemente, per i progetti biennali 2018/2019 modificati in triennali sarà possibile presentare la domanda di pagamento anticipo solo nel caso in cui non sia già presente una domanda di pagamento anticipo rilasciata.

Completata la procedura di convalida “proroga” il beneficiario che vorrà presentare la domanda di pagamento anticipo, dovrà corredare la domanda stessa con l’apposita polizza, avvalendosi della prevista procedura informatica presente sul portale Sian.

Contestualmente, l’Ente garante dovrà emettere, tramite procedura ordinaria e, pertanto, non tramite portale Sian, una appendice alla polizza in modifica al modello della polizza stessa per quanto attiene i termini di realizzazione progetto e scadenza della stessa polizza.

Nello specifico, nell’appendice, in modifica di quanto indicato nella polizza madre (pag. 3/7 del modello precompilato), dovrà essere riportato:

- a) la data del “termine ultimazione lavori”:
 - 15 luglio 2022 per i progetti triennali 2019/2020,
 - 31 agosto 2021 per i progetti triennali 2018/2019

ovvero la data disposta dalla Regione/PA se anticipata rispetto alle suddette date;

- b) il dato afferente alla “scadenza ultima”: la data del termine lavori rinnovata in automatico per ulteriore n. 4 semestri a decorrere dalla data “termine ultimazione lavori”.

L’appendice di cui sopra dovrà essere inoltrata in originale all’Ente istruttore competente per territorio in allegato alla polizza; se la polizza è già in possesso dell’OP Agea verrà inoltrata solo l’appendice.

L’Ente istruttore competente per territorio dovrà esclusivamente accertarsi che i termini indicati nella appendice alla polizza siano corretti.

L’Ente istruttore competente per territorio dovrà procedere alla acquisizione e convalida delle polizze, come da procedura consolidata ed indicata in tutte le istruzioni operative mentre, per quanto attiene l’appendice alla polizza questa dovrà essere allegata alla polizza e trasmessa alla OP Agea.

Sarà di esclusiva competenza dell’OP Agea procedere alla acquisizione, inserimento e richiesta di convalida della appendice alla polizza.

Le modalità di inoltro delle polizze, eventuali appendici, ed elenchi di liquidazione, nella attuale fase di emergenza, sono quelle disposte con nota 25494 del 08/04/2020 dell’OP Agea trasmessa per e-mail a tutte le Regioni/PA.

A titolo di chiarimento, le nuove scadenze sono da intendersi quali nuove tempistiche (termini nazionali che le Regioni/PA potranno anticipare) entro le quali i progetti dovranno essere realizzati a seguito della variante che interverrà sulla modifica dei tempi di realizzazione del progetto stesso (da annuale a biennale e da biennale a triennale) e dovranno essere presentate le domande di pagamento di saldo.

Nello specifico:

- il progetto annuale 2019/2020 (termine realizzazione 31/08/2020) che verrà modificato in progetto biennale, avrà una nuova scadenza per realizzare il progetto disposta al 15/07/2021 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non prevedibili in questa fase);

- il progetto biennale 2019/2020 (termine realizzazione 15/07/2021) che verrà modificato in progetto triennale, avrà una scadenza per realizzare il progetto disposta al 15/07/2022 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non prevedibili in questa fase).
- il progetto biennale 2018/2019 (termine realizzazione 31/08/2020) che verrà modificato in progetto triennale, avrà una scadenza per realizzare il progetto disposta al 31/08/2021 (salvo successive ed eventuali deroghe e proroghe non prevedibili in questa fase).

Nel merito delle suddette tempistiche le Regioni/PA potranno prevedere termini anticipati rispetto a quelli nazionali.

Per eseguire le procedure sopra descritte è necessario che tutte le istruttorie delle domande di aiuto siano concluse correttamente pertanto è necessario che abbiano anche la verifica esito finale conclusa e che sia stata eseguita la stampa delle check list (istruttoria aiuto).

4 MODIFICHE AI PROGETTI - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE REGIONI/PA

La variante ad un progetto, stante l'attuale situazione di emergenza, potrà essere anche di natura strategica rispetto a quanto inizialmente ammesso al finanziamento.

Anche per tali tipologie di varianti, l'Ente istruttore competente per territorio procederà, tramite la funzione predisposta in ambito Sian per eseguire le istruttorie integrative, ad inserire le modifiche richieste dai beneficiari, ovvero nel caso in cui il beneficiario si sia avvalso della presentazione dell'istanza in modalità telematica, le modifiche verranno eseguite tramite l'istruttoria della variante come da procedura telematica consolidata in ambito Sian.

Le istanze di variante dovranno intendersi già autorizzate preventivamente, ovvero al momento dell'inoltro dell'istanza, da parte del beneficiario, presso l'Ente istruttore competente per territorio.

L'autorizzazione preventiva delle istanze di variante non deve intendersi quale ammissibilità incontestabile al pagamento degli interventi variati, ma solo l'autorizzazione a procedere con la modifica al progetto senza necessità per il beneficiario di dover attendere il riscontro di accoglimento da parte dell'Ente istruttore competente per territorio.

Solo nel caso in cui il beneficiario lo ritenga opportuno, nella fase di inoltro della istanza di variante, potrà richiedere all'Ente istruttore competente per territorio un parere sulla fattibilità della variante da apportare al progetto prima di dar seguito alla modifica stessa.

A titolo di chiarimento, nel rispetto di quanto disposto dal DM 3318/2020 ogni modifica, nella fase attuale, deve intendersi autorizzata preventivamente, ovvero al momento dell'inoltro della richiesta da parte del beneficiario all'Ente istruttore competente per territorio. Le istruttorie integrative, o istruttorie alle varianti, trattate in questa sede, servono **ESCLUSIVAMENTE** per effettuare la modifica telematica e permettere ai beneficiari di presentare le rispettive domande di pagamento anticipo, in caso di modifica dei tempi di realizzazione, e la successiva domanda di pagamento saldo, ovvero permettere la compilazione delle domande di pagamento saldo con le modifiche richieste a livello di progetto che, se non inserite telematicamente tramite le richiamate istruttorie, sarebbe impossibile inserire nelle stesse domande di pagamento saldo.

Premesso quanto sopra, le istanze di variante saranno assoggettate alla verifica di ammissibilità da parte dell'Ente istruttore nella fase di istruttoria delle domande di pagamento saldo.

Le procedure di verifica delle modifiche ai progetti di cui al precedente capoverso, ai fini dell'ammissibilità al pagamento, dovranno intendersi quelle previste dalle Istruzioni operative per la campagna di riferimento 2019/2020, per i progetti 2019/2020, e per la campagna di riferimento 2018/2019 per i progetti biennali 2018/2019, salvo successive ed eventuali deroghe

Alle istanze di varianti, che intervengono sulle modifiche delle operazioni di un progetto, i beneficiari dovranno allegare:

1. una breve relazione nella quale dovrà essere descritta:
 - la tipologia di modifica che interverrà sul progetto rispetto a quanto inizialmente ammesso al finanziamento;
 - fornire l'evidenza della coerenza della modifica apportata, e che la stessa permetterà comunque la realizzazione di un progetto, inteso nel suo complesso, funzionale;
2. la documentazione necessaria, in base alla tipologia di variante, per permettere all'Ente istruttore competente per territorio di eseguire l'istruttoria integrativa telematica, ovvero l'istruttoria dell'istanza di variante se presentata telematicamente. La Regione/PA provvederà, nelle modalità che riterrà più opportune, a disporre nel merito della tipologia di documentazione che il beneficiario dovrà produrre in virtù della modifica da eseguire telematicamente.

L'Ente istruttore competente per territorio, tramite le istruttorie integrative telematiche, ovvero tramite istruttoria dell'istanza di variante se presentata telematicamente, provvederà ad apportare le varianti richieste rispetto a quanto previsto con il progetto iniziale.

Resta valida la disposizione che ogni modifica non potrà determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al finanziamento nella fase della istruttoria di aiuto.

Le spese/fatture per ogni attività correlata alla variante deve intendersi ammessa/eleggibile dalla data in cui il beneficiario inoltra l'istanza di variata all'Ente regionale competente per territorio

Le richiamate istanze dovranno pervenire entro la campagna in corso 2019/2020 (esercizio finanziario 2020), nel rispetto del riconoscimento dello stato di emergenza del COVID-19.

Tutte le istanze dovranno essere presentate non oltre i trenta giorni solari che precedono i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo. Verrà considerata quale termine ultimo la data del 31 agosto 2020, ovvero il termine disposto dalle Regioni/PA qualora anticipato rispetto al termine nazionale del 31 agosto 2020.

Le Regioni/PA potranno prevedere termini maggiormente restrittivi per la presentazione delle Istanze di variante; ciò affinché sia assicurata la conclusione telematica delle istruttorie integrative in tempo utile per permettere la corretta presentazione, ed il rilascio telematico, delle domande di pagamento per le quali è intervenuta la variante.

Nello specifico, di seguito si riportano i termini nazionali per la presentazione delle suddette domande di pagamento:

- **entro il 31/08/2020** presentazione delle domande di pagamento anticipato,

- **entro il 31/08/2020** la presentazione delle domande di pagamento di saldo annuale 2020,
- **entro il 31/08/2020** la presentazione delle domande di pagamento saldo biennali 2019.

4 TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PAGAMENTO ANTICIPO

Nell'ambito dei progetti biennali 2018/2019 modificati in progetti triennali (termine realizzazione 31 agosto 2021) il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento anticipo è fissato al 31 agosto 2020, laddove l'anticipo non sia stato già erogato.

Nell'ambito dei progetti annuali 2019/2020 modificati in progetti biennali (termine realizzazione 15 luglio 2021) il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2020 è fissato al 31 agosto 2020; le domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2021 potranno essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 30 aprile 2021

Nell'ambito dei progetti biennali 2019/2020 modificati in progetti triennali (termine realizzazione 15 luglio 2022) il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2020 è fissato al 31 agosto 2020; le domande di pagamento anticipo da liquidare nell'esercizio finanziario 2021 potranno essere presentate a far data dal 1° novembre 2020 ed entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Quanto sopra salvo diversa disposizione delle Regioni/PA che possono prevedere termini anticipati rispetto a quelli nazionali, e salvi ulteriori ed eventuali deroghe e proroghe.

4 DEROGHE ALLE PENALI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DM 911/2017

Alle domande di pagamento saldo annuale 2019/2020 e saldo biennale 2018/2019 presentate nella campagna 2019/2020, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o non abbiano potuto spendere integralmente gli anticipi ricevuti, non si applicano le penalità di cui all'art. 6 del DM 911/2017.

Nella fase di compilazione delle suddette domande di pagamento, per la spesa non sostenuta, oppure sostenuta parzialmente rispetto alla spesa ammessa al finanziamento, sarà sufficiente apporre il flag sulla dicitura "economia" e si potranno completare e rilasciare senza anomalie le rispettive domande di pagamento.

5 RILASCIO DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E FIRMA DIFFERITA

Per la compilazione delle domande di pagamento di saldo annuale 2019/2020, pagamento di saldo biennale 2018/2019 e pagamento di anticipo è prevista la possibilità di accedere alle modalità di presentazione con firma differita presso i CAA e i Liberi Professionisti finché perdura lo stato di emergenza COVID_19.

I termini per la regolarizzazione della firma sono quello definiti dalla Circolare del Coordinamento 24085 del 31/03/2020 e successive Istruzioni operative prot. n. 25841 del 09/04/2020.



Salvo quanto sopra riportato e salvo eventuali successive deroghe e proroghe, si riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative per le campagne di riferimento 2018/2019 e 2019/2020.

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni Operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.Agea.gov.it).

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
F. Martinelli